

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

COMUNE DI CHARVENSOD

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 5

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IMPOSTA TARI (TASSA SUI RIFIUTI) ANNO 2015

L'anno duemilaquindici addì diciannove del mese di marzo alle ore diciassette e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Cognome e Nome – Carica	Presente
SUBET Ennio - Sindaco	Sì
VIERIN Isidoro - Vice Sindaco	Sì
GALLO Antonio - Assessore	Sì
LOMBARDO Franco - Assessore	Sì
VONA Claudio - Consigliere	Sì
COME' Sara - Consigliere	No
BORBAY Ronny - Assessore	Sì
VIERIN Eva - Consigliere	Sì
BORBAY Nadia - Consigliere	Sì
COME' René - Consigliere	No
ALBANEY Joel - Consigliere	Sì
LUCIANAZ Manuela - Consigliere	No
CHUC Laurent - Consigliere	Sì
BOLLON Ester - Consigliere	No
SAVIOZ Pierre - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 4

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor CHIARELLA dott. Antonio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SUBET Ennio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

RICHIESTI ed acquisiti i pareri preliminari previsti dalle norme vigenti favorevolmente espressi sulla bozza della seguente delibera;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

CONSIDERATO che la L.R. 19.12.2014, nr. 13 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (legge finanziaria per gli anni 2015/2017), all’art. 15 comma 12 stabilisce che “in deroga a quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, della L.R. 16.12.1997, nr. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle L.R. 20.11.1995 nr. 48 all’oggetto “Interventi regionali in materia di finanza locale” e 23.08.1993, nr. 73 all’oggetto “Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali”) e successive modificazioni gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2015/2017 entro il 31.03.2015 e che conseguentemente, il differimento riguarda anche il termine per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con decorrenza, comunque dal 1° gennaio 2015;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che:

- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la tassa rifiuti (TARI), è disciplinata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), così come modificata dalla L. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651 – 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
 - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della Tares;
 - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la Tares semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013, così come modificata dalla L. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità), prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013, così come modificata dalla L. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità), prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTA la deliberazione consiliare n. 6 del 17 marzo 2014, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2014;

VISTO l'art. 1, comma 679, Legge 23/12/2014 nr. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2015), con cui è stata confermata la vigenza della IUC anche per l'anno 2015;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

CONSIDERATO che non sono state introdotte modifiche normative che comportino una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2014, pertanto il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 le modalità di determinazione delle tariffe deliberate ai fini TARI nel 2014, che garantiscono, sulla base del Piano Finanziario approvato dal Comune, la copertura del costo integrale del servizio;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 della L. 147/2013, così come modificata dalla L. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015) il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2015, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/199, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo in questione e più precisamente inserendo nella categoria "Esposizioni, autosaloni", categoria con il Kd minimo, quelle attività maggiormente penalizzate dal D.P.R. 158/1999, ovvero magazzini e locali ad uso commerciali non affittati;

RAMMENTATO inoltre che nel regolamento per l'applicazione della TARI al comma 10 dell'articolo 10 è previsto che "Le cantine, le autorimesse, e gli altri luoghi simili di deposito, se condotti da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche, con categoria prevista per "autosaloni-esposizioni";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, la legge di stabilità 2015 ha previsto che la stessa potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune;

CONSIDERATO infine che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

VISTO l'art. 12 "Competenze del Consiglio" dello Statuto comunale vigente;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

presenti:	nr 11
votanti:	nr. 11
favorevoli:	nr. 11
contrari:	nr. 0
astenuti:	nr. 0

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto Economico-Finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Utenze domestiche

Nucleo familiare	tariffa fissa a mq.	tariffa variabile
1 componente	0,35519	25,07604
2 componenti	0,41439	45,13687
3 componenti	0,45668	57,67489
4 componenti	0,49051	75,22811
5 componenti	0,52433	90,27373
6 o più componenti	0,54971	102,81175

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,10381	0,37146
2 Campeggi, distributori carburanti	0,21735	0,78721
3 Stabilimenti balneari	0,12327	0,44433
4 Esposizioni, autosaloni, magazzini, locali ad uso commerciale non affittati	0,09732	0,35718
5 Alberghi con ristorante	0,34711	1,25583
6 Alberghi senza ristorante	0,25952	0,93580
7 Case di cura e riposo	0,30818	1,11724
8 Uffici, agenzie, studi professionali	0,32440	1,17296
9 Banche ed istituti di credito	0,17842	0,64292
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,28223	1,01581
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,34711	1,25726
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,23357	0,84293
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,29845	1,07867
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,13949	0,50005

15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,17842	0,64292
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,57010	5,66765
17 Bar, caffè, pasticceria	1,18082	4,26038
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,57094	2,06161
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,49958	1,79873
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,96586	7,10350
21 Discoteche, night club	0,33738	1,22297

DI DARE ATTO che le cantine, le autorimesse, e gli altri luoghi simili di deposito, se condotti da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, si considerano utenze non domestiche, con l'applicazione della categoria prevista per "autosaloni-esposizioni" così come previsto al comma 10 dell'articolo 10 regolamento per l'applicazione della TARI vigente;

DI DARE ATTO che le scadenze per il versamento della TARI saranno le seguenti:

- acconto 31.10.2015
- saldo 31.03.2016

DI DARE INOLTRE ATTO che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to SUBET Ennio

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 24/03/2015 ai sensi della legge regionale 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Charvensod, lì 24/03/2015

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

E S E C U T I V I T A '

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a decorrere dalla data odierna ai sensi della legge regionale n. 54/1998, art. 52 ter.

Charvensod, lì 24/03/2015

Il Segretario Comunale
f.to CHIARELLA dott. Antonio

La presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Charvensod , lì

Il Segretario Comunale
CHIARELLA dott. Antonio